

È ANCORA POSSIBILE REALIZZARE IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Esponenti bancari, ecco perché rivedere i criteri di idoneità

MARIA GRAZIA MATTIONI

Le recenti norme in materia di criteri di idoneità degli esponenti bancari, introdotte lo scorso dicembre da un decreto del Mef, disegnano un sistema di selezione degli amministratori assai rigido, a maglie strettissime, specie sotto il profilo della professionalità richiesta agli esponenti pressoché interamente focalizzata sugli aspetti relativi alle competenze bancarie e finanziarie.

E ciò, senza distinguere in alcun modo né fra banche significative e banche *less significant* e minori né con riguardo alla peculiarità dei fini cui è precipuamente orientata, per storia e per statuto, l'attività delle banche cooperative e del territorio.

Il tutto con buona pace del tanto invocato principio di proporzionalità. Certo, non vi è chi non possa condividere l'obiettivo di assicurare una governança bancaria sempre più qualificata. È sul piano delle ricadute operative, decisamente pesanti, che qualche riflessione ulteriore andava e va fatta. È impensabile rimeditare e immaginare correttivi di alcuni aspetti del regolamento Mef considerato che le nuove regole, se non opportunamente rimodulate, finiranno paradossalmente per ostacolare anziché agevolare il rinnovamento degli organi sociali, rendendo oltremodo arduo raggiungere l'auspicata diversificazione in termini di competenze, professionalità, età, ecc.

Non si tratta solo della - peraltro

oggettiva - difficoltà per le banche di minori dimensioni di reperire e "attrarre" un numero sufficiente di nuovi candidati amministratori muniti di requisiti del tutto analoghi a quelli stabiliti per le banche quotate o di maggiori dimensioni o complessità operativa.

Occorre soprattutto considerare che nella composizione di un consiglio di amministrazione di una banca - come le popolari e le altre banche cooperative e di territorio - non rilevano soltanto le competenze bancarie e finanziarie ma anche i fini statuari che questa tipologia di intermediari persegue e che presuppongono una diversificazione delle competenze degli amministratori in virtù della specifica caratterizzazione dell'oggetto sociale, e non solo di dimensione e complessità, in linea peraltro con quanto previsto dalla CRD IV e dalla Circolare 285 di

Banca d'Italia. Nella consapevolezza delle diversità di modelli giuridici, dimensioni, attività svolta e complessità organizzativa che caratterizzano il sistema creditizio europeo, il legislatore comunitario ha infatti ampiamente ribadito, l'importanza del principio di proporzionalità. Senza dimenticare che «un criterio di proporzionalità al fine di tenere conto delle specificità dell'ordinamento bancario e del settore creditizio italiano soprattutto per quanto concerne le banche popolari e di credito cooperativo» era stato suggerito nel corso dell'iter parlamentare dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato nella relazione approvata sul disegno di legge.

Il decreto Mef rappresenta dunque l'ennesima occasione sprecata per attuare concretamente il principio di proporzionalità. Mentre Paesi come Stati Uniti e

Germania, che vantano grandi industrie, hanno ben compreso l'importanza di avere piccole banche territoriali efficienti e si sono attivati per non penalizzarle, in Italia, Paese col maggiore numero in Europa di piccole e medio imprese - che generano circa l'80% dell'occupazione totale - non c'è stato sinora alcun tentativo di valorizzarne l'attività di sostegno ai territori e in particolare alle famiglie e alle Pmi. Anzi. Autorevoli economisti hanno dimostrato che negli ultimi 30 anni le piccole banche locali sono state penalizzate sotto il profilo competitivo per effetto delle diseconomie di *compliance* prodotte dalla crescente e sempre più omologante regolamentazione bancaria. Forse, però, non è troppo tardi per rimediare.

